



Università Agraria di Riano

Via Giovanni XXIII, 1 –
00060 Riano (RM)
Tel – Fax 06.9031037
Agraria@agrariariano.it
www.agrariariano.it

Domanda fida pascolo anno 201_

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____)
via/p.zza _____ n. _____ C.F. _____ di professione _____,

Visto il bando prot. N. _____ del _____ a firma del Presidente di codesto Ente, rivolge la domanda per essere autorizzato a condurre al pascolo i seguenti capi di bestiame:

- a) Bovini n° _____;
- b) Equini n° _____;

Al riguardo, consapevole delle responsabilità cui incorre per dichiarazioni false e/o mendaci, previsto dal C.P.

Dichiara

Che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di conoscere le prescrizioni di cui agli artt. 13-14-15 e 16 del vigente regolamento di fida pascolo e gli artt. 663-637 e 672 del C.P. qui di seguito riportati.

Regolamento fida pascolo:

Art. 13 OBBLIGHI

1. Prima dell'immissione di animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione del Presidente il certificato veterinario, dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva. Per gli animali di recente acquisto, anche del certificato del Sindaco del comune di provenienza che attesti essere il territorio del comune di provenienza immune da malattie del bestiame; nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura si profilassi che viene dettata dagli Organi sanitari competenti, sotto pena di revoca dell'autorizzazione per tutto il suo bestiame, senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata.
2. Nel termine di 10 gg. dal rilascio dell'autorizzazione il fidatario farà conoscere agli Organi addetti al controllo (Art.15) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei custodi del bestiame (se diversa dal fidatario).
3. Ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo (Art. 15), i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.

ART. 14 SANZIONI

Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative per ogni capo bestiame:

Riferimento a sanzione minima e massima applicabile

Art. 9 punto a) euro 5,00 – 25,00/capo	Art.10 comma 2) euro 100,00 – 300,00
Art. 9 punto b) euro 5,00 – 50,00/capo	Art.10 comma 4) euro 100,00 - 300,00/capo
Art. 9 punto c) euro 5,00 – 50,00/capo	Art.10 comma 5) euro 25,00 – 50,00/capo
Art.10 comma 1) euro 5,00- 50,00/capo	Art.10 comma 6) euro 150,00 -1.000,00

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma alla tesoreria dell'Ente. Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni. I proventi della fida pascolo e delle eventuali sanzioni, saranno utilizzati per la salvaguardia e tutela del territorio dei quarti.

ART. 15 CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati ai verificatori addetti ai controlli nominati dal Presidente dell'Ente, al Corpo Forestale dello Stato e agli altri Organi di Polizia.

ART.16 NORME PARTICOLARI

1. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concedente nel caso avesse subito morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
2. È vietata la subconcessione, pena la revoca della concessione stessa.
3. La realizzazione di recinti è assoggettata al pagamento di una tassa annua, da aggiungersi a quella di Fida, stabilita dalla Deputazione Agraria con propria deliberazione.
4. La costruzione di nuovi recinti potrà essere autorizzata dal Presidente che ne indicherà l'ubicazione e le dimensioni. Le dette autorizzazioni hanno natura provvisoria e possono essere revocate in ogni momento. In tal caso restano a carica dell'utente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed ogni altro onere eventuale.
5. Le dimensioni dei nuovi recinti saranno rapportate al numero dei capi di bestiame da immettervi, fermo restando che la superficie massima superiore a 20 mq. ed un'altezza massima di mt. 3,00.
6. I recinti dovranno essere realizzati a regola d'arte. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di curarne la manutenzione a pena di revoca dell'autorizzazione stessa.
7. I rimessini dovranno essere realizzati con pali di legno, filagne e filo spinato e/o con rete metallica. È fatto divieto di apporre sui rimessini stessi, cartelli o pannelli di qualunque materiale o foggia e, quelli eventualmente installati sui rimessini esistenti, dovranno essere rimossi previa ordinanza presidenziale. In caso di inerzia provvederà l'ente con spese a carica dei responsabili, applicando una penale da lire 5,00 ad lire 150,00 in caso di recidiva.

CODICE PENALE:

(art. 636) Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(art. 637)(Ingresso abusivo nel fondo altrui).Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso , da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire 200.000.

(art.672) Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di lire 50.000 a 500.000. Alla stessa sanzione soggiace:

1. Chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Il sottoscritto, al fine di accertare la veridicità di quanto sopra dichiarato, con la firma della presente domanda, concede a codesto ente la più ampia facoltà di effettuare gli opportuni controlli al proprio bestiame, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso ed agire conseguentemente, ove necessario, con l'emanazione di sanzioni e/o penali, come stabilito dal citato regolamento di fida pascolo e dalle leggi vigenti in materia, a tutela dei diritti di uso civico da codesto ente medesimo amministrati.

Riano, li

In fede